CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 29

Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento.

E' data facolta' al Governo di provvedere con Decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto puo' essere richiesto per la esecuzione della presente Legge.

E' accordata facolta' al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Lanza. G. De Falco. Quintino Sella. Visconti-Venosta. Ricotti. A. Riboty. A Scialoja. G. Devincenzi Castagnola.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it